MODULARIO
M. L. P. S. - 88

MOD. 88

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 27 giugno 2005 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla presenza dei dottori Ivano Merolli e Monica Guglielmi , si sono incontrate, formalmente convocate le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della società M & M S.p.A. , che ha attivato la procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L223/1991.

Sono presenti:

per la Società M &M S.p.A i dottori. Antonio Moretti ,Simone La Barbera e la dott.ssa Marina Fini, assistiti dalla CONFCOMMERCIO nazionale nella persona del Dott. Guido Lazzarelli;
per FILCAMS CGIL il signor Gabriele Guglielmi;
per FISASCAT CISL il signor Alfredo Magnifico;
per UILTuCS UIL il signor Antonio Vargiù.

Sono, inoltre, presenti le OOSS territoriali e una delegazione di RSU/RSA.

Premesso che:

- la società M & M S. p. A opera nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria per la casa e oggettistica ed ha attualmente alle proprie dipendenze n. 236 dipendenti;
- In data 27 aprile 2005 è stata attivata dalla società M & M S.p.a. la procedura di cui all'artt. 4, 24 della legge 223/91 per la messa in mobilità di n. 44 lavoratori sul territorio nazionale
- In occasione dell' incontro avvenuto il 17 giugno 2005 presso la sede della CONFCOMMERCIO nazionale, conclusosi con la sottoscrizione del relativo verbale di incontro, sono state affrontate le motivazioni e gli approfondimenti che hanno portato l'Azienda all'apertura della procedura di mobilità;
- Tale scelta aziendale è riconducibile alla esigenza fondamentale di affrontare con estrema tempestività il risanamento e di risolvere il problema degli esuberi secondo quanto precisato nella comunicazione di attivazione della procedura del 27 aprile 2005;
- Sono state ribadite le reciproche disponibilità a seguire tale percorso

- Le OO.SS. hanno preso atto delle dichiarazioni aziendali ed hanno richiesto alla società di ricercare insieme soluzioni articolate e alternative in grado di rilanciare l'Azienda e salvaguardare l'occupazione.

A seguito di quanto sopra le parti, dopo aver approfondito gli obiettivi del piano aziendale presentato nel precedente incontro, hanno convenuto sull'obiettivo di soluzioni mirate a gestire le ricadute sui lavoratori interessati dal piano utilizzando strumenti non traumatici.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1) Mobilità

L'Azienda porrà in mobilità i dipendenti che non si opporranno.

2) Cassa Integrazione straordinaria

L'azienda farà ricorso alla C.I.G.S. per crisi aziendale ex art. 1, comma 5, L.223/1991 per 12 mesi, con decorrenza dal 1 luglio 2005 sino ad un massimo di n.44 lavoratori , numero comprensivo delle unità che verranno poste in mobilità,con rotazione ad eccezione di alcune figure professionali infungibili quali i responsabili dei punti vendita e coloro che ricoprono funzioni di magazzino, funzioni di cassa, funzioni di sartoria e camiceria.(sarti e camiciai);
Il ricorso alla C.I.G.S. è finalizzato a consentire il riassorbimento nell'ambito aziendale e favorire, anche attraverso opportune azioni di sostegno, la ricerca di soluzioni occupazionali alternative.
L'azienda aderendo alla specifica richiesta sindacale, si impegna ad anticipare mensilmente gli importi spettanti per CIGS fino alla sua corresponsione

3) Verifiche

A livello nazionale e/o di punto vendita, su richiesta di una delle parti e, comunque, entro febbraio 2006, verrà fatta una verifica sulla situazione complessiva della gestione del piano di riorganizzazione

Le parti con il presente accordo si danno atto di aver regolarmente esperito e concluso la procedura ex artt. 4 e 24 della legge 223/1991 e l'esame congiunto ex art.2 DPR 218/00.

L.C.S.